

REGIONE VENETA
COMITATO DI CONTROLLO
N. 3084 Data - 9 AGO. 1994
Sezione di Venezia



N. 43 Reg. Delib.
N. 4802 di Prot.
Trasmessa il 5 AGO. 1994

COMUNE DI ANNONE VENETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione STRA ordinaria - Seduta PUBBLICA

O G G E T T O

MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 27 DEL 16/05/1994 INERENTE AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RICHIESTE DAL CO.RE.CO.

L'anno millenovecento novantaquattro 1994) addì ventotto (28)
del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella sala delle adunanze;
per DETERMINAZIONE DEL SINDACO
data 21:07-1994 N. 4233 e con avvisi scritti in
è stato convocato il Consiglio Comunale;

Eseguito l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Assenti	N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Assenti
1	RUZZENE PAOLO	sì		11	ZAVATTIN GIOVANNI	sì	
2	MASIER LUCA	sì		12	VERONA DANILO	sì	
3	BADIN CARLO	sì		13	PARISE GIOVANNI	sì	
4	PALUDETTO OSCAR	sì		14	SCOMPARIN CARMEN	sì	
5	CARRER PIETRO	sì		15	TALLON ROBERTO	sì	
6	VERONA ELIO	sì		16	TOLOTTO EMANUELE	sì	
7	PANTAROTTO FULVIO	sì		17	MINETTO ANTONIO	sì	
8	CARRER GRAZIANO	sì		18	FRANCALANCI MAURIZIO	sì	
9	SACILOTTO BRUNO	sì		19	RUZZENE AMALIA	-	sì
10	MATTIUZ ANNA	-	sì	20	TOFFOLON ADA	sì	

Assiste alla seduta il Sig. DR. FRANCESCO NOBILE Segretario del Comune.

Il Sig. RUZZENE PAOLO nella sua qualità di SINDACO

assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'ordinanza n. 2385/C in data 18.07.1994 del CO.RE.CO., inerente alla deliberazione n. 27 del 16.05.1994 "Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

ritenuto di adeguarsi a quanto richiesto dal CO.RE.CO., facendo presente tuttavia che le sanzioni previste all'art. 23 del Regolamento corrispondono al dettato dell'art. 53 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 - come specificato tra parentesi - e che si tratta di norma specifica e successiva a quella prevista dalla Legge Comunale e Provinciale del 1934;

visto il testo definitivo del Regolamento;

vista la legge 142/90;

con voti unanimi,

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche, allegato;

2) di dare atto che, per quanto concerne la deliberazione inerente alla tariffa della tassa, n. 28 del 16.05.1994 ad essa viene attribuito significato di informazione e di parere: l'applicazione delle tariffe viene deliberata dalla Giunta, con atto da sottoporre all'esame del CO.RE.CO.

3) di dare atto dell'acquisizione del parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale, espresso ai sensi art. 53 - comma 2° - legge 142/90.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		
1	Oggetto del Regolamento	15	Passi carrabili - Accessi
2	Gestione del servizio		CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
3	Funzionario responsabile	16	Denuncia e versamento della tassa
4	Oggetto della tassa	17	Acceramenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
5	Soggetti attivi e passivi		CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI
	CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI	18	Tariffe
6	Domanda di concessione	19	Suddivisione del territorio comunale
7	Deposito cauzionale	20	Distributori di carburante e di tabacchi
8	Autorizzazione	21	Esenzioni
9	Disciplinare		CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
10	Revoca delle concessioni	22	Contenzioso
11	Decadenza delle concessioni	23	Sanzioni
12	Sospensione delle concessioni	24	Rinvio ad altre disposizioni
13	Norme per la esecuzione dei lavori	25	Pubblicità del regolamento
14	Occupazioni abusive	26	Variazioni del regolamento
		27	Entrata in vigore



COMUNE DI ANNONE VENETO

PROVINCIA DI VENEZIA

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del detto D. Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme in cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "Funzionario responsabile assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 4

OGGETTO DELLA TASSA

(Art. 38 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 4

- I comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti inseriranno il comma 5 che potrà essere così formulato:
5. Le occupazioni realizzate su terreni di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato sono soggette all'imposizione di pene del comune.

ART. 5

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI (Art. 39 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa e' dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 6

DOMANDA DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di concessione o di autorizzazione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tecnico Comunale, dovra' essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso Ufficio Tecnico Comunale riterra' di richiedere per l'istruttoria.

2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche e' accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4. Quando lo stesso suolo e' richiesto da piu' persone la concessione e' fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potra' prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 8

CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non con atto formale del Sindaco, il quale determinerà in apposito disciplinare, nel contesto della concessione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
2. Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre l'autorizzazione, anche con l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentita sempre la commissione edilizia, saranno tenuta in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 9

DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 8 dovranno prevedere di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
 - b) non poterne l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessita' prendere gli opportuni accordi con l'Ufficio Tecnico Comunale o con terzi per ogni modifica alle opere gia' in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle gia' in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione Comunale attraverso i suoi organi Consiglio, Giunta o Sindaco, per le rispettive competenze, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilita', diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione o della autorizzazione.

2. Il disciplinare di concessione, il contratto o l'atto di autorizzazione deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

3. La concessione o l'autorizzazione comunale si intendera' sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, verso i quali rispondera' unicamente l'utente.

ART. 10

REVOKA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI (art. 41 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facolta' di revocare la concessione o la autorizzazione, senza interessi.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere pero' revocate se non per necessita' dei pubblici servizi.

3. La revoca da' diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.

4. La revoca e' disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca e' assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca e' notificato a mezzo del Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessita' dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, e' insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario e' obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 11

DECADENZA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il concessionario o il destinatario dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione o di autorizzazione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca del precedente articolo 10.

ART. 12

SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari o agli autorizzati alle occupazioni, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 10.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, ne' il concessionario, in caso di gestione in concessione, potra' sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potra', il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART. 13

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessita', provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali su suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilita', che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessita', ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si' da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 14

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto provvedimento o atto formale di concessione o di autorizzazione, o revocate, o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

ART. 15

PASSI CARRABILI - ACCESSI

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44, commi da 4 a 11 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 16

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

(Art. 50 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa puo' essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 17

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA (art. 51 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'Ufficio Tributi del Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma gia' versata a titolo di tassa, determinata dall'Ufficio Tributi del Comune e accettata dal contribuente, e' effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalita' di cui al precedente articolo 16, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Note all'art. 14

Codice Civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262.

Art. 823 - Condizione giuridica del demanio pubblico.

Ibeni che fanno parte del demanio pubblico (c.c. 822, 825), sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti e favori di terzi (c.c. 1145), se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (c. nev. 30, 700).
Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi cronari e difesa della proprietà (c.c. 546-551) e del possesso (c.c. 1166-1172) regolati dal presente codice.

Note all'art. 15

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 44 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili; criteri di determinazione della superficie.

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per ogni metro quadrato di ciascuna delle quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulle basi delle seguenti misure di tariffe:

a) occupazioni del suolo comunale:

	Classi di comuni	
	Minime per mq.	Massime per mq.
	Lire	Lire
Classe I	85.000	127.000
Classe II	66.000	102.000
Classe III	54.000	87.000
Classe IV	43.000	64.000
Classe V	34.000	51.000

b) occupazioni del suolo provinciale:

minima lire 34.000 mq. massima lire 51.000 mq.

c) occupazioni di spazi sopraelevati e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), può essere ridotta fino ad un terzo.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, appartenenti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 50 per cento.

3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.

4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale e da appositi interalli lasciati nel marciapiede, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private.

5. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

7. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili e pedonali, quando siano posti a filo con il marciapiede e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che rende concreta l'occupazione e cinge la superficie sottratta all'uso pubblico.

8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio apposito cartello segretistico, vietare le soste indiscriminate sulle aree e limitare gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di dette aree da parte delle collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di pericolosi attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffe ordinarie, ridotte fino al 10 per cento.

9. La tariffa è perimetri ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili, comunque, o fatto non utilizzato dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legittimati dallo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

10. Per i passi carrabili d'accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 50 per cento.

11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente esente mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a ventisei annuità dell'importo, in ogni caso, che i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono comunque l'occupazione con appositi cartelli al comune e alle province. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

12. Per le occupazioni permanenti con autovetture edili e trasporto pubblico nelle aree e ciò destinate dal comune e dalla provincia, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Note all'art. 16

- R.D.P.R. n. 431/1958, rec.: «Istituzione del Servizio di riscossione distribuita di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1956, n. 657.

- Codice Civile.

Art. 2742 - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposte sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per le imposte locali sul reddito, limitatamente all'imposta e alle quote d'imposte non imputabili e redditi immobiliari e quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, supplementari, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione dell'anno precedente.

Se si tratta di ruoli supplementari, e si procede per imposte relative e periodi d'imposte anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le penes pecuniarie e le soprettesse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quella dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per le finanze locali e delle norme relative all'imposta comunale sulle pubbliche e ai dritti sulle pubbliche emissioni.

2. L'Ufficio Tributi del Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le sopratasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1928, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi Comunale provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPITOLO IV - TARIFFE - ESENZIONI

ART. 18

TARIFFE

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, con la maggioranza e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui e' affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 19

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

(Art. 42, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 saranno classificate in categoria, sentita la commissione edilizia, con apposita deliberazione consiliare.

2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma e' pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

ART. 20

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

(Art. 48 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione del tabacchi sara' suddiviso in zone con apposita deliberazione consiliare.

ART. 21

ESENZIONI

(Art. 49 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso:
a) all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ART. 23

SANZIONI

(Art. 53 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 10, comma 1, la soprattassa di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Note all'art. 21

- I comma 1, lettera c), dell'art. 27 del D.F.R. n. 917/1985 è il seguente:
«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
b) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.»

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 24

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D. Lgs. 1993 n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 25

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 26

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si ritengono tacitamente accettate.

ART. 27

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art. 56, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota al titolo del Capo V

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

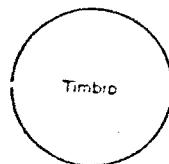
Art. 86 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Entro sei mesi dalla data d'entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo.
2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento e le variazioni di regolamento già adottato, entro quattro mesi dalla data d'entrata in vigore del decreto medesimo.
3. I contraenti le cui scadenze delle tasse per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare le denunce di cui all'art. 50 ed effettuare il versamento entro sessante giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessante giorni viene effettuato il versamento delle somme dovute.
4. Per le occupazioni di cui all'art. 45, le tasse dovute a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.
5. La riscossione e gli accreditamenti relativi ed annuali precedenti e quelli in corso alla data d'entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuate con le modalità e i termini previsti dal testo unico per le finanze locali, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Le forme attuative fino al 1994.
6. I soggetti che alla data d'entrata in vigore del presente decreto, provvedono, in base ad un contratto d'appalto, alla riscossione delle tasse per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, possono ottenere l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione delle tasse dovute per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purché, entro un anno dalla data d'entrata in vigore del presente decreto, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32, secondo le modalità previste in materia di imposte di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
7. I contratti d'appalto aventi scadenza nel corso dell'anno 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994, sempreché il comune non intenda gestire direttamente il servizio.
8. Le modalità della gestione, l'aggiac al canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolo d'oneri, vanno adeguati, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo.
9. È garantito l'affidamento della concessione nel termine di cui al comma 6 e, prescindere dalle modalità dell'appalto e delle cure del relativo contratto, le perdite del canone di riscossione delle tasse per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.
10. I comuni nei quali, alla data d'entrata in vigore del presente decreto, risultano operanti un contratto d'appalto per la riscossione delle tasse per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l'affidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta delle tasse per l'occupazione permanente.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguati, comunque non prima di due anni dalla data d'entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel termine delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data d'emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data d'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accennano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono le date di entrata in vigore delle quali essi sono applicati.
- 11-bis (comma aggiunto con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 26-12-1993) Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 45 effettuabili dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti per le occupazioni realizzate con installazioni, attrezzature, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti, le tasse dovute a ciascun Comune o Provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50 per cento.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.07.1994
con atto n. 43
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
al
- 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta
del n.
- 4) È stato ripubblicato all'albo pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15
giorni consecutivi dal al
- 5) È entrato in vigore il 1° gennaio 1994 (Art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507);
- 6) È stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al combinato disposto degli artt. 35, comma 2 e 57
del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 con lettera n. in data

Data



Il Segretario Comunale

(Dr. Francesco Nobile)

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio
per quindici giorni consecutivi dal **- 5 AGO. 1994** al **20 AGO. 1994**

li' _____

IL PRESIDENTE
RUZZENE PAOLO



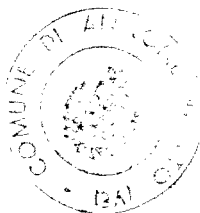
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. FRANCESCO NOBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione e' stata pubblicata nelle forme di
legge all'Albo pretorio ed e' pervenuta in data **- 9 AGO. 1994**

n. **3684** alla Regione Veneta - Comitato di Controllo - Sezione
di VENEZIA, e che nei suoi confronti non sono intervenuti nei termini prescritti,
provvedimenti di annullamento, rinvio o sospensione, di cui agli artt. 59 e 60
della legge 10.02.1953, n. 62 per cui e' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi della Legge
n. 142/90.

li' **30 AGO. 1994**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. FRANCESCO NOBILE